

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

IMPRESE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese
dei soggetti esercenti l'attività di facchinaggio e movimentazione merci

Decima edizione
18 aprile 2012

CONTATTI

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/490245
Telefax: 0372/490320
Call-Center 199.509.980
Pec: cciaa@cr.legalmail.camcom.it (solo da Pec)
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.gov.it
Call-Center 800.534.222
Pec: registroimprese@lc.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.gov.it
Telefax: 0376/234361
Call-Center 199.509.911 (solo per Registro Imprese)
Pec: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it
E-mail: infoartigianato@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Call - center: numero verde 800.226.372. (da Milano e provincia)
Telefono: 02/85152000 (numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Pec: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/2807520
Telefax: 039/2807508
Call-center: 800.177.722
Pec: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
E-mail: attivitaeregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.gov.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it
E-mail: albieruoli@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.gov.it
Telefono: 0342/527252
Telefax: 0342/527202
Pec: registro.imprese@so.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it
E-mail: albi.ruoli@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.gov.it
Telefax: 0332/295336
Call-Center 848.800.204
Pec: varese.registroimprese@legalmail.it
Sistema Help Desk

INDICE E SOMMARIO

CONTATTI – LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA	p. 2
ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO	p. 4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	p. 5
DEFINIZIONI	p. 5
IMPRESA IN UN GIORNO INIZIO DELL'ATTIVITA'	p. 6
CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITA'	p. 7
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato	p. 7
Consorzi	p. 7
Trasferimento sede da altra provincia	p. 7
Trasferimento dell'azienda	p. 8
Sospensione dell'attività	p. 8
Apertura di unità locale	p. 8
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	p. 8
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	p. 9
Requisiti di capacità economico-finanziaria	p. 9
Requisiti di onorabilità	p. 9
Avvertenze	p. 10
FASCE DI CLASSIFICAZIONE	p. 12
Premesse	p. 12
Iscrizione nella fascia	p. 12
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)	p. 12
Variazione negativa	p. 13
MODULISTICA	p. 14
MODULISTICA /COSTI AMMINISTRATIVI	p. 15
Impresa in un giorno: imprese individuali e società	p. 15

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing* ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici ¹.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 marzo 2001, n. 57 – Articolo 17 “Misure atte alla riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”;
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”;
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di Commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

¹ Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ ²

Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **“Modello - Requisiti/57L”** ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **“Modello - Requisiti/57L”** e la data di sottoscrizione dell'eventuale “SCIA modulistica regionale unificata” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica ³.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi pagina 2) in quanto la pratica arrivata in Camera di Commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci senza allegazione di altra documentazione.

² Art. 19 della legge 241/90 e articolo 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

³ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO ATTIVITA' ⁴

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che svolgono le attività di facchinaggio e movimentazione merci, e non svolgono attività commerciale in via prevalente, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al r.e.a. con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITA'". In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate ⁵.

Consorzi

I consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile che esercitano l'attività di facchinaggio e movimentazione merci sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura prevista per l'inizio dell'attività e descritta nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITA'", con l'avvertenza che il consorzio deve indicare una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci, dotate dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità previsti dal D.M. 221/2003 per lo svolgimento delle attività in argomento.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio e movimentazione merci hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il "**Modello – Requisiti/57L**" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventualmente la "SCIA modulistica regionale unificata".

⁴ La seguente modulistica "**Modello - Requisiti/57L**", "**Ono/57**", "**Fin/57L**", "**Mf/57L**" e "**Reg/57L**" allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "**C23**". Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro delle imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "facchinaggio", cui si assegna il codice documento "**C23**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

⁵ Art. 3, comma 2, D.M. 221/2003 e Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando i modelli “**Fin/57**” e “**Ono/57L**” ed eventuale modello “SCIA modulistica regionale unificata”.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 221/03.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti di capacità economico-finanziaria

(verifiche: Registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di Commercio; INPS, INAIL)

- a) AFFIDABILITÀ – una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario, che confermi l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione) ⁶.
- b) PROTESTI – inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c., dei soci accomandatari delle s.a.s. e delle s.a.p.a., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.
- c) POSIZIONE PREVIDENZIALE – iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

Requisiti di onorabilità

(verifiche: controllo antimafia effettuato da Infocamere utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura)

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore

⁶ Per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta al Registro delle imprese alla fine dell'esercizio successivo al 1° anno di attività utilizzando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica. Per **impresa di nuova costituzione** si intende l'impresa individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta l'attività di facchinaggio. Per **esercizio successivo al 1° anno di attività** si intende, ad esempio: se l'impresa inizia l'attività il 1° luglio 2004 il primo anno di attività si considera scaduto il 31 dicembre 2004 e l'esercizio successivo al primo anno si chiuderà il 31 dicembre 2005; pertanto, in caso di coincidenza con l'anno solare, l'impresa depositerà la dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006.

a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d. Legge Fallimentare), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 ⁷, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 ⁷ e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01 ⁸;
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (norma abrogata) ⁹.

Avvertenze

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione,

⁷ A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge dal 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.

⁸ Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

⁹ La Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 "Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi" è stata abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e pertanto tale condanna non è più considerata ostativa.

divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art.163 c.p.) ha valenza impeditiva o ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet delle Camere di commercio della Lombardia, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.

L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario

dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalla legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

MODULISTICA ⁴

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet delle Camere di Commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/57L:** segnalazione certificata di inizio attività di facchinaggio e movimentazione merci e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Ono/57L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Fin/57L:** modello di dichiarazione sostitutiva relativo alla capacità economico - finanziaria da utilizzare in caso un'impresa inizi l'attività per effetto di subentro ad altra impresa (conferimento, successione, fusione, scissione, trasferimento);
- **Mf/57L:** modello di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Reg/57L:** modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

MODULISTICA ⁴ / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Applicativo Comunica			
• Già modello base	I1 ¹⁰ / I2/ UL ¹⁰	S5/ UL ¹⁰	S5/ UL ¹⁰
Modulistica “facchinaggio”			
• Modello - Requisiti/57L	SI	SI	SI
• Ono/57L (eventuale)	SI	SI	SI
• Mf/57L per variazione fascia	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
▪Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
▪Imposta di bollo	SI	SI	NO
▪Concessione governativa	€168,00	€168,00	NO

¹⁰ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.